



Published on *IIS Torriani - Didattica* (<https://lnx.iistorriani.it/didattica>)

PREMESSA

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (così detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.

Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al funzionario senza altre attività oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione. (art. 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011).

Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (€ 14,62 più eventuali diritti di segreteria) ad eccezione dei certificati emessi in regime di . In questi casi, è necessario indicare nella richiesta l'esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà al suo interno l'indicazione dell'uso specifico a cui è destinato.

Esenzioni

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", come ad es. uso "pensione" (art.9 tab. B), uso "applicazioni leggi tributarie" (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali. Il cittadino ha l'obbligo di citare all'Amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l'evasione dell'imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati "in carta libera", ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l'Amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni sopradette.

Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici

Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni

ELENCO CERTIFICATI	Riferimento normativo	ESENTE
Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all'elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione candidature, ecc.).	DPR 642/72 Tab. B art. 1	ESENTE
Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare.	DPR 642/72 Tab. B art. 2	ESENTE

ELENCO CERTIFICATI	Riferimento normativo	ESENTE
Certificati da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari.	DPR 642/72 Tab. B art. 3	ESENTE
Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.	DPR 642/72 Tab. B art. 5	ESENTE
Certificati da produrre nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. telecomunicazioni	DPR 642/72 Tab. B art. 5	ESENTE
Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi.	DPR 642/72 Tab. B art. 8	ESENTE
Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza.	DPR 642/72 Tab. B art. 8 BIS	ESENTE
Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS).	I DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE
Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari.	DPR 642/72 Tab. B art. 9	ESENTE
Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento.	DPR 642/72 Tab. B art. 9	
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia, scuola materna, e scuola dell'obbligo, per l'ottenimento di borse di studio e la riduzione delle tasse scolastiche	DPR 642/72 Tab. B art. 11	
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani.	DPR 642/72 Tab. B art. 12	
Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari.	DPR 642/72 Tab. B art. 21bis	
Certificati da produrre nell'ambito delle procedure espropriative.	DPR 642/72 Tab. B art. 22	

ELENCO CERTIFICATI	Riferimento normativo	ESENTE
Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie, autobus, ecc.).	DPR 642/72 Tab. B art. 24	
Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).	DPR 642/72 Tab. B art. 27bis	
Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 22.07.1996 n° 159).	DPR 601/73 art. 15	
Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all'artigianato, il credito cinematografico, il credito teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 29.11.1989 n. 452200)	DPR 601/73 art. 16	
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra.	DPR 915/78 art. 126	
Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra.	Legge 593/81 art. 12	
Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l'adozione e l'affidamento di minori.	Legge 184/83 art. 82	
Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio).	Legge 74/87 art. 19	
Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie.	Legge 370/88 art. 1	
Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria.	Legge 405/90 art. 7	
Certificati rilasciati per attestare l'avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica.	Legge 537/93 art. 16	
Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari.	DPR 54/2002 art. 5	

Il riferimento per le Istituzioni scolastiche è, pertanto, l'Art. 11 della Tab. All. B del DPR 642/72

Sono esenti gli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.

Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.

URL (modified on 11/09/2018 - 16:46): <https://lnx.iistoriani.it/didattica/node/1016>